

Osservazioni di ANCCA

Nello schema di decreto legislativo proponiamo di intervenire su alcune definizioni per rendere più precise ed efficaci le norme di recepimento della EED. In particolare, sottolineiamo che obiettivo della Direttiva, insieme all'efficienza nella misurazione dei consumi effettivi, è quello di favorire l'efficienza energetica e la riduzione degli sprechi e dei consumi impropri di energia.

1) DEFINIZIONE DI SOCIETÀ DI SERVIZIO DI CONTABILIZZAZIONE E RIPARTIZIONE INDIVIDUALE DEI CONSUMI DI CALORE E ACQUA

Bisogna identificare e definire oltre alle società esercenti l'attività di misura dell'energia elettrica e del gas -art.2 comma 2 l) , m) - anche le società specializzate nella contabilizzazione e ripartizione dei consumi individuali di calore, raffrescamento ed acqua calda e fredda.

Esse sono specializzate nella fornitura, installazione e gestione per gli utenti finali di contatori divisionali, di valvole di termoregolazione, di ripartitori di calore e dei relativi servizi di contabilizzazione per fornire con precisione le informazioni sui consumi individuali effettivi del calore e dell'acqua calda e fredda.

2) DEFINIZIONE DI CONTATORE INDIVIDUALE - art. 9 comma 1 a) e b) e comma 5 a)

Bisogna distinguere tra :

il contatore di fornitura,

che misura le quantità di gas, elettricità, calore fornito dalle utilities . Esso è la base per la transazione economica e contrattuale tra l'utility (elettricità/gas/teleriscaldamento/teleraffreddamento) e il cliente

Caso 1) impianto centralizzato con fornitura di gas per il riscaldamento il contatore di fornitura è quello del gas.

Caso 2) impianto allacciato a rete di teleriscaldamento/teleraffreddamento: il contatore di fornitura è quello a monte dello scambiatore.

Caso 3) impianto di generazione centralizzato di calore (caldaia) che serve una pluralità di edifici: il contatore di fornitura deve essere installato in ogni edificio per il conteggio dell'energia richiesta dal singolo edificio

il contatore divisionale

che misura il consumo effettivo di calore/raffrescamento e acqua da parte del singolo utente finale

Caso 1) impianto riscaldamento centralizzato con distribuzione a colonne montanti: il ripartitore di costi di riscaldamento rappresenta il "contatore divisionale" per la ripartizione dei costi in funzione dell'indicazione di consumo dei radiatori.

Caso 2) impianto di riscaldamento/ raffrescamento ad anello: il contatore divisionale è quello installato all'ingresso dell'unità abitativa che ne conteggia il consumo

Caso 3) il contatore divisionale dell'acqua sanitaria prelevata da un sistema di distribuzione centralizzato di acqua

L'installazione dei contatori di fornitura deve essere a carico delle società che forniscono gas/elettricità/teleriscaldamento/teleraffrescamento.

L'installazione dei contatori divisionali deve essere a carico dei condomini e degli utenti finali che lo richiedono a società specializzate nella contabilizzazione e ripartizione del calore e dell'acqua.(art.9 comma 5 b)

3)OBBLIGHI DI INSTALLAZIONE E RELATIVE SANZIONI

L'obbligo di installare dispositivi per la contabilizzazione individuale del calore non può ricadere su soggetti diversi a seconda delle caratteristiche degli edifici.

Lo schema di decreto prevede che negli edifici dove sia possibile installare contatori divisionali individuali per ciascuna unità immobiliare (edifici nuovi)questo obbligo sia a carico delle imprese di fornitura del servizio, mentre , dove questi contatori divisionali individuali non si possono installare (edifici vecchi)l'obbligo di installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione in corrispondenza di ciascun radiatore sia a carico del condominio e degli utenti finali. Si crea una immotivata disparità di trattamento.

L'obbligo e le relative sanzioni devono ricadere in entrambi i casi sul condominio e sugli utenti finali.

4)INSTALLAZIONE DI VALVOLE/SISTEMI DI TERMOREGOLAZIONE.

Anche negli edifici in cui è possibile installare il solo contatore divisionale individuale, occorre rendere obbligatoria l'installazione delle valvole/sistemi di termoregolazione. Infatti da solo il contatore divisionale individuale si limita a registrare i consumi effettivi ma non consente di regolare le temperature dei singoli radiatori o delle singole stanze o aree dell'unità immobiliare in modo da evitare sprechi di calore e favorire contenimenti dei consumi. Tale obiettivo può essere ottenuto solo rendendo obbligatorio per tutti i tipi di edifici ove tecnicamente possibile, l'installazione delle valvole/ sistemi di termoregolazione.

PROPOSTE DI EMENDAMENTI

All'art.2 comma 2 dopo la lettera pp) aggiungere

qq) società di contabilizzazione e ripartizione dei consumi di calore/raffrescamento e acqua calda e fredda: società di comprovata esperienza specializzate nella fornitura, installazione e gestione per gli utenti finali di contatori divisionali, di valvole e sistemi di termoregolazione, di ripartitori di calore e dei relativi servizi di contabilizzazione in grado di fornire con precisione le informazioni sui consumi individuali effettivi del calore e dell'acqua calda

rr)contatori di fornitura: le apparecchiature che misurano la quantità di gas, teleriscaldamento e teleraffrescamento fornita da imprese di fornitura del servizio

ss)contatori divisionali:le apparecchiature che misurano l'effettivo consumo individuale di calore, raffreddamento e di acqua calda da parte degli utenti finali

All'art.9 comma 5 a)

Sostituire "contatore individuale" con "*contatore di fornitura*"

All'art.9 comma 5 b) sostituire la prima frase con la seguente:

nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l'installazione entro il 31 dicembre 2016 da parte dei condomini e degli clienti finali che acquistano energia,di contatori divisionali e di sistemi di termoregolazione in corrispondenza di ciascun radiatore per misurare l'effettivo consumo di calore o raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità

immobiliare, e per favorire una gestione responsabile ed efficiente dei consumi, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai consumi energetici potenziali.

All'art.9 comma 5 c) sostituire "l'uso di contatori individuali" con
"l'uso di contatori divisionali"

All'art. 16
Abrogare il comma 6

All'art.16 comma 7, riscrivere la prima frase:
Il condominio e i clienti finali che acquistano energia per un edificio polifunzionale che non provvedano a installare sistemi di termoregolazione presso ciascun radiatore posto all'interno dell'unità immobiliare, contatori divisionali e, ove essi non possano essere installati, ripartitori di calore presso ciascun radiatore, per misurare il consumo di calore individuale sono soggetti, ciascuno, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro.